



STUDIO PERUZZI e TRIGGIANI

Via L. Giuntini, 50/N – 50053 Empoli (FI)
Tel. 0571.994128 – Fax 0571.992326 - 592892
E-mail: info@studioperuzzi.com
Web: www.studioperuzzi.com

Rag. Franco Peruzzi

CONSULENTE DEL LAVORO

Dott. Franca Peruzzi

CONSULENTE DEL LAVORO

Rag. Giovanni Peruzzi

CONSULENTE DEL LAVORO

Rag. Raffaele Triggiani

COMMERCIALISTA REVISORE CONTABILE

Rag. Stefano Dani

COMMERCIALISTA REVISORE CONTABILE

Dott. Fulvia Peruzzi

Empoli, 18 Maggio 2012

A tutte le Aziende
Loro sedi

Circolare Flash n°4

Oggetto: **INCENTIVI ALLE IMPRESE PER IL SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE PER L'ANNO 2012**

Con il Decreto n. 1535 del 26 marzo 2012 la Regione Toscana ha approvato l'Avviso pubblico per la concessione di aiuti a favore di imprese a sostegno dell'occupazione per l'anno 2012.

SOGGETTI DESTINATARI

- 1. donne disoccupate/inoccupate**, iscritte ai centri per l'impiego delle Province della Toscana che abbiano compiuto il 30° anno di età, assunte a tempo indeterminato. Lo stato di disoccupazione delle donne over 30 deve essere comprovato tramite iscrizione presso il competente Centro per l'Impiego delle Province della Toscana ai sensi della normativa in vigore (D.Lgs 181/2000).
- 2. giovani laureati**, di età non superiore ai 35 anni (40 anni per gli appartenenti alle categorie di cui alla L. 68/1999) **assunti a tempo indeterminato** con livello di inquadramento contrattuale adeguato rispetto a quanto stabilito dal relativo CCNL di riferimento.
- 3. giovani laureati**, di età non superiore ai 35 anni (40 anni per gli appartenenti alle categorie di cui alla L. 68/1999) **assunti a tempo determinato** con contratti di durata di almeno 12 mesi con livello di inquadramento contrattuale adeguato rispetto a quanto stabilito dal relativo CCNL di riferimento;
- 4. dottori di ricerca**, di età non superiore ai 35 anni (40 anni per gli appartenenti alle categorie di cui alla L. 68/1999), **assunti a tempo indeterminato** con livello di inquadramento contrattuale adeguato rispetto a quanto stabilito dal relativo CCNL di riferimento;
- 5. dottori di ricerca**, di età non superiore ai 35 anni (40 anni per gli appartenenti alle categorie di cui alla L. 68/1999) **assunti a tempo determinato** con contratti di durata di almeno 12 mesi e livello di inquadramento contrattuale adeguato rispetto a quanto stabilito dal relativo CCNL di riferimento.
- 6. lavoratori provenienti dalle liste di mobilità** delle Province della Toscana assunti a tempo indeterminato;
- 7. lavoratori a tempo determinato** i cui contratti di lavoro siano trasformati in contratti a tempo indeterminato almeno 4 mesi prima rispetto alla data di scadenza del contratto a tempo determinato.
- 8. soggetti prossimi alla pensione cui manchino non più di 5 anni di contribuzione** per la maturazione del diritto al trattamento pensionistico secondo la normativa vigente, in possesso di stato di disoccupazione secondo quanto stabilito dalla normativa in vigore, o in situazione di mobilità non indennizzata, o che siano comunque privi di ammortizzatori sociali, **assunti a tempo indeterminato**;

CONSULENZA
DEL LAVORO

CONSULENZA
AZIENDALE E TRIBUTARIA

RICERCA E
SELEZIONE DEL PERSONALE

9. soggetti prossimi alla pensione cui manchino non più di 3 anni di contribuzione per la maturazione del diritto al trattamento pensionistico secondo la normativa vigente, in possesso di stato di disoccupazione secondo quanto stabilito dalla normativa in vigore, o in situazione di mobilità non indennizzata, o che siano comunque privi di ammortizzatori sociali, **assunti a tempo determinato**.

Per le sole aziende colpite dal **PROCESSO DI CRISI** ** sono previsti incentivi per le figure professionali non coinvolte da provvedimenti di cassa integrazione:

10. contratti a tempo determinato in scadenza prorogati nell'anno 2012 con contratti a tempo determinato della durata minima di 12 mesi;

11. contratti di collaborazione a progetto in scadenza trasformati nell'anno 2012 in contratti a tempo determinato della durata minima di 12 mesi.

** Si tratta di quelle Aziende localizzate sul territorio. Possono beneficiare, infine degli incentivi descritti all' **Art. 2** – punti **10** e **11** (incentivi per le sole aziende colpite dal processo di crisi), soltanto le imprese iscritte alla Camera di Commercio con unità operative interessate alle assunzioni (o stabilizzazione dei contratti a tempo determinato) localizzate sul territorio della Regione Toscana, in regola con la normativa sugli Aiuti di Stato in regime De Minimis ed in possesso dello **specifico accordo sottoscritto dal datore di lavoro e dalle rappresentanze sindacali dei lavoratori contenente l'attestazione dello stato di crisi dell'azienda e la previsione della sua prosecuzione**.

TIPOLOGIE ED IMPORTO DEI CONTRIBUTI

DONNE DISOCCUPATE/INOCCUPATE:

- € 6.000,00 per ogni assunzione con contratto a tempo indeterminato full-time;
- € 3.000,00 per ogni assunzione con contratto a tempo indeterminato part-time;

GIOVANI LAUREATI:

- € 6.000,00 per ogni assunzione con contratto a tempo indeterminato full-time;
- € 3.000,00 per ogni assunzione con contratto a tempo indeterminato part-time;
- € 3.000,00 per ogni assunzione con contratto a tempo determinato full-time della durata minima di 12 mesi;
- € 2.000,00 per ogni assunzione con contratto a tempo determinato part-time della durata minima di 12 mesi;

Nel caso in cui il contratto a tempo determinato della durata di 12 mesi venga trasformato a tempo indeterminato l'impresa potrà richiedere, inoltrando specifica richiesta di contributo, ulteriori:

- € 3.000,00 per ogni stabilizzazione del contratto di lavoro da tempo determinato full-time della durata minima di 12 mesi a contratto di lavoro a tempo indeterminato full-time;
- € 1.000,00 per ogni stabilizzazione del contratto di lavoro da tempo determinato part-time della durata minima di 12 mesi a contratto di lavoro a tempo indeterminato part-time;
- € 4.000,00 per ogni stabilizzazione del contratto di lavoro da tempo determinato part-time della durata minima di 12 mesi a contratto di lavoro a tempo indeterminato full-time.

DOTTORI DI RICERCA:

- € 6.500,00 per ogni assunzione a tempo indeterminato full-time;
- € 3.250,00 per ogni assunzione a tempo indeterminato part-time;
- € 3.250,00 per ogni assunzione a tempo determinato full-time della durata minima di 12 mesi;
- € 2.200,00 per ogni assunzione a tempo determinato part-time della durata minima di 12 mesi;

Nel caso in cui il contratto a tempo determinato della durata di 12 mesi venga trasformato a tempo indeterminato, l'impresa potrà richiedere ulteriori:

- € 3.250,00 per ogni stabilizzazione del contratto di lavoro da tempo determinato full-time della durata minima di 12 mesi a contratto di lavoro a tempo indeterminato full-time;
- € 1.050,00 per ogni stabilizzazione del contratto di lavoro da tempo determinato part-time della durata minima di 12 mesi a contratto di lavoro a tempo indeterminato part-time;
- € 4.300,00 per ogni stabilizzazione del contratto di lavoro da tempo determinato part-time della durata minima di 12 mesi a contratto di lavoro a tempo indeterminato full-time.

ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO DI LAVORATORI PROVENIENTI DALLE LISTE DI MOBILITA':

- € 6.000,00 per ogni assunzione a tempo indeterminato full-time di lavoratore proveniente dalle liste di mobilità;
- € 3.000,00 per ogni assunzione a tempo indeterminato part-time di lavoratore proveniente dalle liste di mobilità;
- € 7.200,00 per ogni assunzione a tempo indeterminato full-time di lavoratore proveniente dalle liste di mobilità per donne over 45 e uomini over 50;
- € 3.600,00 per ogni assunzione a tempo indeterminato part-time di lavoratore proveniente dalle liste di mobilità per donne over 45 e uomini over 50.

STABILIZZAZIONE DEI CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO:

- € 6.000,00 per ogni stabilizzazione di contratto da tempo determinato in contratto a tempo indeterminato full-time se effettuata almeno 4 mesi prima della scadenza del contratto a tempo determinato;
- € 3.000,00 per ogni stabilizzazione di contratto da tempo determinato in contratto a tempo indeterminato parttime se effettuata almeno 4 mesi prima della scadenza del contratto a tempo determinato;
- € 7.200,00 per ogni stabilizzazione di contratto da tempo determinato in contratto a tempo indeterminato full-time se effettuata almeno 4 mesi prima della scadenza di donne over 45 e/o uomini over 50;
- € 3.600,00 per ogni stabilizzazione di contratto da tempo determinato in contratto a tempo indeterminato parttime se effettuata almeno 4 mesi prima della scadenza di donne over 45 e/o uomini over 50.

SOGETTI PROSSIMI ALLA PENSIONE:

- € 3.000,00 annui per ogni assunzione con contratto a tempo indeterminato di uomini che siano a meno di 5 anni dalla pensione in stato di disoccupazione o mobilità non indennizzata o comunque privi di ammortizzatori sociali;
- € 3.600,00 annui per ogni assunzione con contratto a tempo indeterminato di donne che siano a meno di 5 anni dalla pensione in stato di disoccupazione o mobilità non indennizzata o comunque prive di ammortizzatori sociali;
- € 3.000,00 annui per ogni assunzione con contratto a tempo determinato di uomini che siano a meno di 3 anni dalla pensione in stato di disoccupazione o mobilità non indennizzata o comunque privi di ammortizzatori sociali;
- € 3.600,00 annui per ogni assunzione con contratto a tempo determinato di donne che siano a meno di 5 anni dalla pensione in stato di disoccupazione o mobilità non indennizzata o comunque prive di ammortizzatori sociali.

RINNOVO DEI CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO IN SCADENZA PER ALMENO 12 MESI (per le sole aziende colpite dal processo di crisi):

- € 2.000,00 per ogni rinnovo di contratto a tempo determinato full-time in scadenza della durata minima di 12 mesi;
- € 1.200,00 per ogni rinnovo di contratto a tempo determinato part-time in scadenza della durata minima di 12 mesi.

TRASFORMAZIONE DEI CONTRATTI CO.CO.PRO IN SCADENZA IN CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO DELLA DURATA MINIMA DI 12 MESI (per le sole aziende colpite dal processo di crisi):

- € 2.000,00 per ogni trasformazione di contratto co.pro in contratto a tempo determinato full-time della durata minima di 12 mesi;
- € 1.200,00 per ogni trasformazione di contratto co.pro in contratto a tempo determinato part-time della durata minima di 12 mesi.

SOGGETTI BENEFICIARI

Possono beneficiare degli incentivi descritti nel presente **AVVISO**, tutte le imprese iscritte alla Camera di Commercio con unità operative interessate alle assunzioni (o stabilizzazione dei contratti a tempo determinato) localizzate sul territorio della Regione Toscana, in regola con la normativa sugli Aiuti di Stato in regime De Minimis. Per gli incentivi descritti all' **Art. 2 – punti 2. 3. 4. 5.** (giovani laureati – dottori di ricerca), possono beneficiare degli incentivi descritti **solamente** le imprese:

- iscritte alla Camera di commercio con unità operative interessate alle assunzioni (o stabilizzazione dei contratti a tempo determinato) localizzate su territorio della Regione Toscana;
- in regola con la normativa sugli Aiuti di Stato in regime De Minimis;
- che rientrano nella definizione di Piccola e Media Impresa (PMI) così come stabilito dalla normativa comunitaria in vigore (Allegato I del Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione Europea);
Vedi Fondo Pagina
- che abbiano come codice di attività primaria (dato verificabile dalla visura camerale) una delle seguenti macroaree:

A AGRICOLTURA, SILVICOLTURA E PESCA
01 COLTIVAZIONI AGRICOLE E PRODUZIONE DI PRODOTTI ANIMALI, CACCIA E SERVIZI CONNESSI
01.1 COLTIVAZIONE DI COLTURE AGRICOLE NON PERMANENTI
01.2 COLTIVAZIONE DI COLTURE PERMANENTI
01.3 RIPRODUZIONE DELLE PIANTE
01.4 ALLEVAMENTO DI ANIMALI
01.5 COLTIVAZIONI AGRICOLE ASSOCIATE ALL'ALLEVAMENTO DI ANIMALI: ATTIVITÀ MISTA
01.6 ATTIVITÀ DI SUPPORTO ALL'AGRICOLTURA E ATTIVITÀ SUCCESSIVE ALLA
RACCOLTA (tutta la divisione, ma NB linee successive)
01.63.00 Attività che seguono la raccolta
<i>Nella classe 01.63 s'intendono incluse:</i>
- attività successive al raccolto finalizzate al miglioramento delle qualità riproduttiva delle sementi, cfr. 10.64
- taglio e riessiccazione del tabacco, cfr. 12.00
01.64 Lavorazione delle sementi per la semina
<i>Nella classe 01.64 s'intende inclusa:</i>
- lavorazione di sementi mirata alla produzione di olio, cfr. 10.41
01.7 CACCIA, CATTURA DI ANIMALI E SERVIZI CONNESSI

MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE DI CONTRIBUTO

Le richieste di contributo dovranno essere presentate esclusivamente on line, utilizzando la piattaforma di Sviluppo Toscana S.p.A., all'indirizzo: <https://sviluppo.toscana.it/occupazione/>, fino alle **ore 17.00** del **31 dicembre 2012** (le risorse disponibili saranno erogate fino ad esaurimento della disponibilità).

INFORMAZIONI

L'avviso è pubblicato on line sul sito di Sviluppo Toscana S.p.A. <http://www.sviluppo.toscana.it>, sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana nonché alla Sezione: Lavoro e Formazione, Bandi, Bandi attivi Settore Lavoro e Formazione, Incentivi alle imprese a sostegno dell'occupazione http://www.regione.toscana.it/regione/export/RT/sitoRT/Contenuti/sezioni/lavoro_formazione/visualizza_asse.html_83556866.html.

STUDIO PERUZZI e TRIGGIANI

CONSULENZA
DEL LAVORO

CONSULENZA
AZIENDALE E TRIBUTARIA

RICERCA E
SELEZIONE DEL PERSONALE

che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli [articoli 87](#) e [88 del trattato](#) (regolamento generale di esenzione per categoria) (G.U.C.E. 9 agosto 2008, n. L 214).

Allegato I

Definizione di PMI

Art. 1
(Impresa)

Si considera impresa ogni entità, indipendentemente dalla forma giuridica rivestita, che eserciti un'attività economica. In particolare sono considerate tali le entità che esercitano un'attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitano un'attività economica.

Art. 2
(Effettivi e soglie finanziarie che definiscono le categorie di imprese)

1. Alla categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (PMI) appartengono le imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro.

2. All'interno della categoria delle PMI, si definisce piccola impresa un'impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro.

3. All'interno della categoria delle PMI, si definisce microimpresa un'impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.

Art. 3
(Tipi di imprese considerati ai fini del calcolo degli effettivi e degli importi finanziari)

1. Si definisce "impresa autonoma" qualsiasi impresa non classificata come impresa associata ai sensi del paragrafo 2 oppure come impresa collegata ai sensi del paragrafo 3.

2. Si definiscono "imprese associate" tutte le imprese non classificate come imprese collegate ai sensi del paragrafo 3 e tra le quali esiste la relazione seguente: un'impresa (impresa a monte) detiene, da sola o insieme a una o più imprese collegate ai sensi del paragrafo 3, almeno il 25% del capitale o dei diritti di voto di un'altra impresa (impresa a valle).

Un'impresa può tuttavia essere definita autonoma, dunque priva di imprese associate, anche se viene raggiunta o superata la soglia del 25%, qualora siano presenti le categorie di investitori elencate qui di seguito, a condizione che tali investitori non siano individualmente o congiuntamente collegati ai sensi del paragrafo 3 con l'impresa in questione:

a) società pubbliche di partecipazione, società di capitale di rischio, persone fisiche o gruppi di persone fisiche, esercitanti regolare attività di investimento in capitali di rischio ("business angels") che investono fondi propri in imprese non quotate, a condizione che il totale investito dai suddetti "business angels" in una stessa impresa non superi 1.250.000 euro;

b) università o centri di ricerca senza scopo di lucro;

c) investitori istituzionali, compresi i fondi di sviluppo regionale;

d) enti locali autonomi con un bilancio annuo di previsione inferiore a 10 milioni di euro e con meno di 5.000 abitanti.

3. Si definiscono "imprese collegate" le imprese fra le quali esiste una delle relazioni seguenti:

a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;

b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;

c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;

d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Sussiste una presunzione *juris tantum* che non vi sia influenza dominante qualora gli investitori di cui al paragrafo 2, secondo comma, non intervengano direttamente o indirettamente nella gestione dell'impresa in questione, fermi restando i diritti che essi detengono in quanto azionisti o soci.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma per il tramite di un'altra impresa, o di diverse altre imprese, o degli investitori di cui al paragrafo 2, sono anch'esse considerate imprese collegate.

Le imprese fra le quali intercorre una delle suddette relazioni per il tramite di una persona fisica o di un gruppo di persone fisiche che agiscono di concerto sono anch'esse considerate imprese collegate, a patto che esercitino le loro attività o una parte delle loro attività sullo stesso mercato in questione o su mercati contigui.

Si considera "mercato contiguo" il mercato di un prodotto o servizio situato direttamente a monte o a valle del mercato in questione.

4. Salvo nei casi contemplati al paragrafo 2, secondo comma, un'impresa non può essere considerata una PMI se almeno il 25% del suo capitale o dei suoi diritti di voto è controllato direttamente o indirettamente da uno o più enti pubblici, a titolo individuale o congiuntamente.

5. Le imprese possono rendere una dichiarazione relativa alla loro qualifica di impresa autonoma, associata o collegata, che comprenda i dati relativi alle soglie di cui all'articolo 2. Tale dichiarazione può essere resa anche se la dispersione del capitale non permette l'individuazione esatta dei suoi detentori, dato che l'impresa può dichiarare in buona fede di supporre legittimamente di non essere detenuta al 25%, o oltre, da una o più imprese collegate fra di loro. La dichiarazione non ha alcun influsso sui controlli o sulle verifiche previsti dalle normative nazionali o comunitarie.

Art. 4

(Dati utilizzati per il calcolo degli effettivi e degli importi finanziari e periodo di riferimento)

1. I dati impiegati per calcolare gli effettivi e gli importi finanziari sono quelli riguardanti l'ultimo esercizio contabile chiuso e vengono calcolati su base annua. Essi sono presi in considerazione a partire dalla data di chiusura dei conti. L'importo del fatturato è calcolato al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) e di altri diritti o imposte indirette.

2. Se, alla data di chiusura dei conti, un'impresa constata di essere andata, su base annua, al di sopra o al di sotto delle soglie degli effettivi o le soglie finanziarie di cui all'articolo 2, essa perde o acquisisce la qualifica di media, piccola o microimpresa solo se questo superamento avviene per due esercizi consecutivi.

3. Se si tratta di un'impresa di nuova costituzione, i cui conti non sono ancora stati approvati, i dati in questione sono oggetto di una stima in buona fede ad esercizio in corso.

Art. 5

(Gli effettivi)

Gli effettivi corrispondono al numero di unità lavorative/anno (ULA), ovvero al numero di persone che, durante tutto l'esercizio in questione, hanno lavorato nell'impresa o per conto di essa a tempo pieno. Il lavoro dei dipendenti che non hanno lavorato durante tutto l'esercizio oppure che hanno lavorato a tempo parziale, a prescindere dalla durata, o come lavoratori stagionali, è contabilizzato in frazioni di ULA. Gli effettivi sono composti:

- a) dai dipendenti;
- b) dalle persone che lavorano per l'impresa, in posizione subordinata, e, per la legislazione nazionale, sono considerati come gli altri dipendenti dell'impresa;
- c) dai proprietari gestori;
- d) dai soci che svolgono un'attività regolare nell'impresa e beneficiano di vantaggi finanziari da essa forniti.

Gli apprendisti con contratto di apprendistato o gli studenti con contratto di formazione non sono contabilizzati come facenti parte degli effettivi. La durata dei congedi di maternità o dei congedi parentali non è contabilizzata.

Art. 6
(Determinazione dei dati dell'impresa)

1. Per le imprese autonome, i dati, compresi quelli relativi agli effettivi, vengono determinati esclusivamente sulla base dei conti dell'impresa stessa.

2. Per le imprese associate o collegate, i dati, inclusi quelli relativi agli effettivi, sono determinati sulla base dei conti e di altri dati dell'impresa oppure, se disponibili, sulla base dei conti consolidati dell'impresa o dei conti consolidati in cui l'impresa è ripresa tramite consolidamento.

Ai dati di cui al primo comma si aggregano i dati delle eventuali imprese associate dell'impresa in questione, situate immediatamente a monte o a valle di quest'ultima. L'aggregazione è effettuata in proporzione alla percentuale di partecipazione al capitale o alla percentuale di diritti di voto detenuti (si sceglie la percentuale più elevata fra le due). Per le partecipazioni incrociate, si applica la percentuale più elevata.

Ai dati di cui al primo e al secondo comma, si aggiunge il 100% dei dati relativi alle eventuali imprese direttamente o indirettamente collegate all'impresa in questione che non siano già stati ripresi nei conti tramite consolidamento.

3. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 2, i dati delle imprese collegate all'impresa in questione risultano dai loro conti e da altri dati, consolidati se disponibili in tale forma. A questi si aggiunge il 100% dei dati relativi alle imprese collegate a tali imprese associate, a meno che i loro dati contabili non siano già stati ripresi tramite il consolidamento.

Sempre ai fini dell'applicazione del paragrafo 2, i dati delle imprese collegate all'impresa in questione risultano dai loro conti e da altri dati, consolidati se disponibili in tale forma. Ad essi, vengono aggregati, in modo proporzionale, i dati delle eventuali imprese associate di tali imprese collegate situate immediatamente a monte o a valle di queste ultime, se non sono già stati ripresi nei conti consolidati in proporzione almeno equivalente alla percentuale definita al paragrafo 2, secondo comma.

4. Se dai conti consolidati non risultano gli effettivi di una determinata impresa, il calcolo di tale dato si effettua aggregando in modo proporzionale i dati relativi alle imprese di cui l'impresa in questione è associata e aggiungendo quelli relativi alle imprese con le quali essa è collegata.